

Presentazione della nuova Ordinanza rispetto al diritto in vigore, che viene abrogato

Ordinanza sulla statistica federale

Avamprogetto per la consultazione / nuova Ordinanza	Diritto in vigore (con modifiche vigenti il 1.9.2023)
<p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3^{quinqies}, 12, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulla statistica federale (LStat),</p> <p>visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006² sull'armonizzazione dei registri (LArRa),</p> <p>visti gli articoli 10 capoverso 3 e della legge federale del 17 marzo 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)³</p> <p><i>ordina:</i></p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (legge),</p> <p><i>ordina:</i></p> <p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3^{quinqies}, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat);</p> <p>visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (LArRa),</p> <p><i>ordina:</i></p>
<p>Capitolo 1 Disposizioni generali</p>	

¹ RS 431.01
² RS 431.02
³ FF 2022 804

<p>Art. 1 Scopo</p> <p>La presente ordinanza disciplina:</p> <p>a. nel settore della statistica federale: l'organizzazione della statistica federale e il trattamento dei dati a fini statistici;</p> <p>b. nel settore della scienza dei dati: le prestazioni di servizi per scopi impersonali fornite dall'Ufficio federale di statistica (UST) e dagli altri produttori di statistiche della Confederazione.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 1 Scopo e campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente ordinanza disciplina l'esecuzione di rilevazioni statistiche e il trattamento dei dati rilevati ai fini di allestire statistiche. Essa fissa in allegato l'elenco degli organi responsabili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizzazione.</p> <p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 1 Scopo</p> <p>La presente ordinanza disciplina:</p> <p>a. il campo d'applicazione della legge;</p> <p>b. l'elaborazione del programma pluriennale;</p> <p>c. la collaborazione dei vari servizi; e</p> <p>d. la diffusione.</p>
<p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>La presente ordinanza si applica ai produttori di statistiche della Confederazione.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 1 Scopo e campo d'applicazione</p> <p>2 Essa si applica alle rilevazioni totali, parziali e campionarie della Confederazione con o senza questionari nonché all'utilizzazione di dati amministrativi.</p> <p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>¹ Sono parzialmente sottoposti alla legge gli istituti, le corporazioni e le altre persone giuridiche menzionati nell'allegato. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza concernenti i seguenti campi:</p> <p>a. compiti della statistica federale (art. 3 della legge);</p> <p>b. principi per la rilevazione dei dati (art. 4 e 6 cpv. 2 della legge);</p> <p>c. competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 della legge);</p> <p>d. partecipazione di altri servizi (art. 8 della legge);</p> <p>e. collaborazione con l'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) (art. 10 cpv. 4 della legge);</p>

	<p>f. compiti dei produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 della legge);</p> <p>g. consultazione dell'Ufficio federale (art. 12 cpv. 1 della legge, art. 8 cpv. 1 della presente ordinanza);</p> <p>h. protezione e sicurezza dei dati (art. 14–16 e 23 della legge, art. 10 della presente ordinanza);</p> <p>i. pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 della legge, art. 11 cpv. 1 della presente ordinanza);</p> <p>k. altre prestazioni (art. 19 cpv. 1 e 2 della legge).</p> <p>² Per la Banca nazionale svizzera è applicabile il capoverso 1 lettere a–e. Sono salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge.</p>
<p>Art. 3 Corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla LStat (art. 2 cpv. 3 e 11 LStat)</p> <p>¹ Sono parzialmente sottoposti alla LStat le corporazioni, gli istituti e altre persone giuridiche menzionate nell'allegato 1. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza concernenti:</p> <p>a. i compiti della statistica federale (art. 3 LStat);</p> <p>b. i principi per la rilevazione dei dati (artt. 4 e 6 cpv. 2 LStat);</p> <p>c. la competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 LStat);</p> <p>d. la partecipazione di altri servizi (art. 8 LStat);</p> <p>e. la collaborazione con l'UST (art. 10 cpv. 4 LStat);</p> <p>f. i compiti dei produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 LStat);</p> <p>g. la consultazione dell'UST (art. 12 cpv. 1 LStat e art. 15 della presente ordinanza);</p> <p>h. la protezione e la sicurezza dei dati (art. 14, 15, 16 e 23 LStat e art. 36 e 37 della presente ordinanza);</p> <p>i. il collegamento di dati (art. 14a Lstat e art. 40 della presente ordinanza);</p> <p>i. le pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 LStat e art. 41 cpv. 1 e 42 della presente ordinanza);</p> <p>k. le altre prestazioni di servizi (art. 19 cpv. 1 e 2 Lstat e art. 43 e 45 della presente ordinanza).</p> <p>² Per la Banca nazionale svizzera è applicabile il capoverso 1 lettere a–e e i. Sono salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a LStat.</p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>¹ Sono parzialmente sottoposti alla legge gli istituti, le corporazioni e le altre persone giuridiche menzionati nell'allegato. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza concernenti i seguenti campi:</p> <p>a. compiti della statistica federale (art. 3 della legge);</p> <p>b. principi per la rilevazione dei dati (art. 4 e 6 cpv. 2 della legge);</p> <p>c. competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 della legge);</p> <p>d. partecipazione di altri servizi (art. 8 della legge);</p> <p>e. collaborazione con l'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) (art. 10 cpv. 4 della legge);</p> <p>f. compiti dei produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 della legge);</p> <p>g. consultazione dell'Ufficio federale (art. 12 cpv. 1 della legge, art. 8 cpv. 1 della presente ordinanza);</p> <p>h. protezione e sicurezza dei dati (art. 14–16 e 23 della legge, art. 10 della presente ordinanza);</p> <p>i. pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 della legge, art. 11 cpv. 1 della presente ordinanza);</p> <p>k. altre prestazioni (art. 19 cpv. 1 e 2 della legge).</p> <p>² Per la Banca nazionale svizzera è applicabile il capoverso 1 lettere a–e. Sono salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge.</p>
<p>Capitolo 2 Trattamento di dati a fini statistici</p>	

<p>Art. 4 Produttori di statistiche della Confederazione (art. 2 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 15 cpv. 1, LStat)</p> <p>1 I produttori di statistiche della Confederazione sono le unità amministrative federali (art. 2 cpv. 1 e 3 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁴) e le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat, nella misura in cui eseguono lavori statistici.</p> <p>2 I produttori di statistiche ai sensi del capoverso 1 che raccolgono dati ai sensi dell'articolo 4 LStat per i loro lavori statistici sono elencati nell'allegato 2 (organo responsabile). Si assicurano che i loro lavori statistici siano chiaramente separati dai compiti di esecuzione, vigilanza e regolamentazione.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 2 Organi di rilevazione</p> <p>Gli organi di rilevazione sono l'Ufficio federale di statistica (UST) in quanto servizio statistico centrale e le altre unità amministrative della Confederazione e le istituzioni indicate nell'allegato.</p> <p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 3 Definizioni</p> <p>¹ Sono produttori di statistiche della Confederazione le unità amministrative della Confederazione (art. 58 legge del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione) o parti di esse nonché le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla legge, nella misura in cui eseguono lavori statistici.</p>
<p>Art. 5 Lavori statistici (art. 3 e 19 cpv. 2, LStat)</p> <p>1 Per lavori statistici s'intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la realizzazione di rilevazioni e indagini sulla base della LStat; b. l'elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sintesi; c. la realizzazione e l'aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie; d. l'elaborazione a fini statistici di dati amministrativi, di registri e di dati ricavati da reti di osservazione e di misura; e. l'analisi statistica, la pubblicazione e l'archiviazione; f. l'elaborazione di metodi scientifici e statistici, per la statistica federale e dei relativi programmi informatici finalizzati ad attuarli; g. la formazione e la ricerca in campo statistico; h. le relazioni internazionali concernenti il coordinamento e l'armonizzazione delle statistiche nonché lo scambio di informazioni statistiche. <p>² Sono assimilati ai lavori statistici l'analisi e l'utilizzo di dati amministrativi o statistici, di registri e di dati per altri scopi impersonali e forniti da reti di osservazione e di misura, in particolare per scopi di ricerca, formazione e pianificazione.</p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 3 Definizioni</p> <p>² Per lavori statistici s'intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la realizzazione di rilevazioni dirette ed indirette; b. l'elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sintesi; c. la realizzazione e l'aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie; d. l'elaborazione a fini statistici di dati amministrativi, di registri e di dati ricavati da reti di osservazione e di misura; e. l'analisi statistica, la diffusione e l'archiviazione; f. l'elaborazione di metodi statistici per la statistica federale e dei relativi programmi informatici; g. la formazione e la ricerca in campo statistico; h. le relazioni internazionali concernenti il coordinamento e l'armonizzazione delle statistiche nonché lo scambio di informazioni statistiche.

⁴ RS 172.010

³ Non sono ritenuti lavori statistici quelli che servono esclusivamente alla gestione interna dei produttori di statistiche della Confederazione i cui risultati non forniscono informazioni rappresentative a livello federale.

³ Non sono ritenuti lavori statistici quelli che servono esclusivamente alla gestione interna delle unità amministrative e delle altre corporazioni, istituti e privati e i cui risultati non forniscono informazioni rappresentative a livello federale.

<p>Art. 6 Principi statistici e standard (art. 3 cpv. 1, LStat)</p> <p>1 Nel quadro della loro attività, i produttori di statistiche della Confederazione osservano i principi riconosciuti della statistica definiti nella Carta della statistica pubblica svizzera del 31 maggio 2012⁵. Rispettano segnatamente i principi dell'indipendenza professionale, dell'obiettività, dell'imparzialità, dell'affidabilità, la tutela del segreto e della redditività.</p> <p>2 L'elaborazione, la produzione e la diffusione della statistica pubblica sono effettuate sulla base di standard uniformi e metodi armonizzati. I lavori statistici devono essere pertinenti, precisi, attuali, puntuali, accessibili, chiari, confrontabili e coerenti.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 3a Principi statistici e standard</p> <p>1 Nell'espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi statistici riconosciuti, in particolare l'indipendenza professionale, l'obiettività e il segreto statistico.</p> <p>2 Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in particolare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati.</p>
<p>Art. 7 Cooperazione con l'Unione europea</p> <p>1 L'UST coordina la cooperazione con l'Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).</p> <p>2 L'Ufficio federale di statistica, d'intesa con la Direzione degli affari europei del Dipartimento federale degli affari esteri, l'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico, approva il programma statistico annuale Unione europea/Svizzera in vista del suo esame e della sua adozione da parte del comitato misto, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico⁶.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 3b Cooperazione con l'Unione europea</p> <p>1 L'UST coordina la cooperazione con l'Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).</p> <p>2 L'UST, d'intesa con la Direzione degli affari europei, l'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico, approva il programma statistico annuale Unione europea/Svizzera in vista della sua adozione da parte del comitato misto, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico.</p>
<p>Art. 8 Programma pluriennale della statistica federale</p> <p>1 Il programma pluriennale della statistica federale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura. Contiene anche indicazioni sulle misure atte a limitare l'onere dei partecipanti alle rilevazioni, sui mezzi finanziari e sul personale necessari e sulla collaborazione internazionale.</p> <p>2 L'UST partecipa all'elaborazione del programma di legislatura per assicurarne il coordinamento con il programma pluriennale.</p> <p>3 Nell'allestire il programma pluriennale e con la collaborazione degli altri produttori di statistiche della Confederazione, l'UST tiene conto, nella misura del possibile, delle esigenze informative dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici, dell'economia privata, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali.</p> <p>4 Per l'allestimento del programma pluriennale, i produttori di statistiche della Confederazione informano l'UST in merito a obiettivo, contenuto e natura dei lavori statistici che intendono realizzare; gli sottopongono inoltre un piano delle risorse previste.</p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 4 Programma pluriennale</p> <p>1 Il programma pluriennale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura. Contiene anche indicazioni sulle misure atte a limitare l'onere degli ambienti partecipanti alle rilevazioni, sui mezzi finanziari e sul personale necessari e sulla collaborazione internazionale.</p> <p>2 L'Ufficio federale partecipa alla preparazione del programma di legislatura per assicurarne il coordinamento con il programma pluriennale.</p> <p>3 Nell'allestire il programma pluriennale, l'Ufficio federale tiene conto, nella misura del possibile, delle esigenze informative dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali.</p> <p>4 I produttori di statistiche della Confederazione forniscono all'Ufficio federale informazioni sullo scopo, il contenuto e la natura dei lavori statistici progettati, nonché un elenco delle risorse previste.</p>

⁵ La carta può essere consultata gratuitamente all'indirizzo seguente: www.conseilthique-stat.ch > Charte und Règlement

⁶ RS 0.431.026.81

<p>⁵ Ogni anno i produttori di statistiche della Confederazione comunicano all'Ufficio federale di statistica se hanno in programma un nuovo lavoro statistico o una modifica sostanziale nonché la soppressione di un lavoro statistico.</p>	<p>⁵ Quando si prevede un nuovo lavoro statistico, una modificazione fondamentale oppure la soppressione di un lavoro statistico in corso, l'Ufficio federale ne dev'essere informato tempestivamente. Esso dev'essere regolarmente informato sull'evoluzione della pianificazione dei lavori statistici.</p>
<p>Art. 9 Portafoglio</p> <p>Il portafoglio è parte integrante del programma pluriennale della statistica federale. Definisce le attività statistiche per campo tematico.</p>	<p>-</p>
<p>Sezione 2 Coordinamento</p>	<p>-</p>

<p>Art. 10 Schede informative</p> <p>1 Le attività statistiche e i risultati pubblicati ai sensi dell'articolo 18 LStat sono descritti in una scheda informativa che fornisce informazioni sulla metodologia e le variabili impiegate, la periodicità di pubblicazione e la data della rilevazione o dell'indagine.</p> <p>2 Ogni produttore di statistiche della Confederazione pubblica sul suo sito Internet le schede informative.</p> <p>3 L'UTS mette a disposizione un modello di scheda.</p>	-
<p>Art. 11 Raccomandazioni</p> <p>L'UST può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d'intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni tecniche e metodologiche sui lavori di statistica secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere a–f, allo scopo di coordinare e armonizzare i lavori statistici.</p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 9 Coordinamento</p> <p>³ L'Ufficio federale può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d'intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni e direttive sui lavori di statistica secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c, allo scopo di coordinare e armonizzare la statistica federale.</p>
<p>Art. 12 Commissione della statistica federale</p> <p>1 La Commissione della statistica federale (Commissione della statistica) presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. allestimento e controllo del seguito del programma pluriennale della statistica federale; b. elaborazione di raccomandazioni e direttive per i lavori statistici; c. progetti statistici di portata generale; d. politica di pubblicazione dell'informazione statistica; e. altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera. <p>2 Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla legge.</p> <p>3 La Commissione redige annualmente all'attenzione del Consiglio federale un rapporto sugli sviluppi del programma pluriennale e sulla situazione ed evoluzione della statistica federale.</p> <p>4 Per il trattamento di affari specifici, la Commissione può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti. Lo statuto giuridico, il numero, la durata del mandato e le indennità dei membri della Commissione sono disciplinati secondo le prescrizioni sulle commissioni extraparlamentari.</p> <p>5 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana il regolamento della Commissione della statistica previa consultazione degli interessati.</p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 5 Commissione della statistica federale</p> <p>¹ La Commissione della statistica federale (Commissione) presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. allestimento e aggiornamento del programma pluriennale; b. elaborazione di raccomandazioni e direttive per i lavori statistici; c. progetti statistici di portata generale; d. politica di diffusione dell'informazione statistica; e. altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera. <p>² Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla legge.</p> <p>³ La Commissione redige annualmente all'attenzione del Consiglio federale un rapporto sugli sviluppi del programma pluriennale e sulla situazione ed evoluzione della statistica ufficiale svizzera.</p> <p>⁴ Per il trattamento di affari specifici, la Commissione può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti. Lo statuto giuridico, la durata del mandato e le indennità dei membri della Commissione sono disciplinati secondo le prescrizioni sulle commissioni extraparlamentari.</p> <p>⁵ La Commissione è composta di un massimo di 25 membri e, di regola, si riunisce due volte all'anno. Il segretariato della Commissione è assunto dall'Ufficio federale.</p> <p>⁶ Il Dipartimento federale dell'interno emana il regolamento.</p>

<p>Art. 13 Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione</p> <p>1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico a livello federale, l'UST istituisce un organo (Fedestat) in cui sono rappresentati i servizi statistici dei produttori di statistiche della Confederazione.</p> <p>2 Il DFI emana il regolamento di quest'organo previa consultazione degli interessati.</p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 6 Collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione</p> <p>1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico a livello federale, l'Ufficio federale istituisce un organo di contatto (FEDESTAT), in cui sono rappresentati i produttori di statistiche della Confederazione.</p> <p>2 Il Dipartimento federale dell'interno emana il regolamento previa consultazione degli interessati.</p>
<p>Art. 14 Organo per la collaborazione tra l'UST e i servizi statistici di Cantoni e Comuni</p> <p>1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, l'UST istituisce un organo (Regiostat) nel quale sono rappresentati gli uffici di statistica dei Cantoni e dei Comuni.</p> <p>2 Il DFI emana il regolamento di quest'organo previa consultazione degli interessati.</p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 7 Collaborazione con i Cantoni e i Comuni</p> <p>1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, l'Ufficio federale istituisce un organo di contatto (REGIOSTAT), di cui possono fare parte gli uffici di statistica dei Cantoni, i rappresentanti dei Cantoni che non hanno un ufficio di statistica e gli uffici di statistica delle Città.</p> <p>2 Il Dipartimento federale dell'interno emana il regolamento previa consultazione degli interessati.</p>
<p>Art. 15 Gruppi di periti</p> <p>L'UST può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, come consulenti dei produttori di statistiche della Confederazione per questioni settoriali specifiche in cui sono specializzati.</p>	<p>Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)</p> <p>Art. 8 Gruppi di periti</p> <p>1 L'Ufficio federale può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, come consulenti dei produttori di statistiche della Confederazione per questioni settoriali specifiche.</p> <p>2 Le indennità sono disciplinate dall'ordinanza del 1° ottobre 1973 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.</p>
<p>Sezione 3 Raccolta di dati a fini statistici</p>	

<p>Art. 16 Principio</p> <p>1 L'Ufficio federale di statistica in quanto servizio statistico centrale della Confederazione coordina la raccolta e la comunicazione di dati tra i produttori di statistiche della Confederazione e in particolare crea i presupposti affinché gli stessi dati non siano raccolti più volte nel quadro di lavori statistici condotti a livello federale.</p> <p>2 Fatte salve disposizioni disposizioni legali divergenti o motivi preponderanti, i produttori di statistiche garantiscono che lo scambio di dati con altre unità amministrative della Confederazione, necessario per l'attività statistica, e la raccolta di dati da Cantoni, Comuni e persone fisiche e giuridiche possano essere effettuati agevolmente tramite interfacce elettroniche. Le persone fisiche e giuridiche non sono tenute a utilizzare un'interfaccia per comunicare i propri dati ai produttori di statistiche della Confederazione.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 2 Organi di rilevazione</p> <p>Gli organi di rilevazione sono l'Ufficio federale di statistica (UST) in quanto servizio statistico centrale e le altre unità amministrative della Confederazione e le istituzioni indicate nell'allegato.</p>
<p>Art. 17 Attuazione della raccolta di dati (art. 4 cpv. 4 e 5 LStat)</p> <p>1 Gli organi responsabili (art. 4 cpv. 2) sono responsabili della preparazione e attuazione delle rilevazioni e delle indagini.</p> <p>2 Dopo avere sentito gli ambienti interessati, elaborano i documenti necessari in formato elettronico ove possibile e opportuno, per poi analizzare i risultati e pubblicarli.</p> <p>3 Informano i servizi e le persone invitati a trasmettere dati per scopi esclusivamente statistici sulla loro raccolta, sui servizi federali che trattano i dati nel quadro dei loro lavori statistici basati sul programma pluriennale della statistica federale nonché su altri eventuali servizi partecipanti alla raccolta dei dati.</p> <p>4 Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura dei dati in direttive tecniche. A tale scopo si coordina in via preliminare con l'UST.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 3 Esecuzione</p> <p>1 Gli organi di rilevazione sono competenti per la preparazione e l'esecuzione delle rilevazioni; essi elaborano, previa consultazione degli ambienti interessati, i documenti di rilevazione, valutano i risultati e li pubblicano.</p> <p>2 Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura dei dati in direttive tecniche.</p> <p>3 Le eccezioni al capoverso 1 sono indicate nell'allegato.</p>
<p>Art. 18 Ampliamento</p> <p>1 Con l'accordo degli organi responsabili e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono ampliare il numero delle persone interrogate (estensione delle rilevazioni e delle indagini) o le dimensioni del questionario.</p> <p>2 È fatta salva l'ordinanza sul censimento federale della popolazione⁷.</p> <p>3 Gli ampliamenti di cui al presente articolo sono specificati nell'allegato 2.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 4 Rilevazioni supplementari per i Cantoni e i Comuni</p> <p>Con l'accordo degli organi di rilevazione e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono ampliare le rilevazioni o eseguire rilevazioni statistiche supplementari.</p>
<p>Art. 19 Comunicazione di dati sottoposti all'obbligo legale di mantenimento del segreto (art. 7 cpv. 2 e art. 10 cpv. 5 LStat)</p>	<p>-</p>

⁷ RS 431.112.1

<p>L'UST e i produttori di statistiche della Confederazione possono trasmettere i dati amministrativi personali sottoposti all'obbligo di segreto in virtù di una legge speciale e ricevuti in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 o dell'articolo 10 capoverso 5 LStat unicamente in forma completamente anonimizzata conformemente all'articolo 19 capoverso 2 LStat.</p>	
---	--

<p>Art. 20 Partecipazione delle persone interrogate</p> <p>1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato prescelte sono invitate a partecipare alla rilevazione. L'obbligo d'informare è disciplinato nell'allegato 2.</p> <p>2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull'utilizzazione dei dati ed eventualmente sul committente dell'indagine nonché sulle misure di protezione dei dati previste.</p> <p>3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei a rispondere al posto suo. Essi devono salvaguardare gli interessi della persona rappresentata.</p> <p>4 Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, l'intervista con i loro rappresentanti avviene d'intesa con la direzione.</p> <p>5 Il nome e il cognome del rappresentante responsabile di rispondere ai sensi dei capoversi 3 e 4 non sono rilevati.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 6 Partecipazione delle persone interrogate</p> <p>1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico prescelte sono invitate a partecipare alla rilevazione. L'obbligo d'informare è disciplinato nell'allegato.</p> <p>2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull'utilizzazione dei dati ed eventualmente sul committente della rilevazione nonché sulle misure di protezione dei dati previste.</p> <p>3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei. Essi devono salvaguardare gli interessi della persona rappresentata. Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, l'intervista con i loro rappresentanti avviene d'intesa con la direzione.</p> <p>4 I cognomi e i nomi delle persone interrogate secondo il capoverso 3 non vengono rilevati.</p>
<p>Art. 21 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati</p> <p>1 Gli organi responsabili possono ricorrere per l'esecuzione delle rilevazioni a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.</p> <p>2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all'utilizzazione di dati personali, gli organi di rilevazione li impegnano segnatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico unicamente per l'esecuzione dell'incarico stesso; b. non abbinare ad altre rilevazioni e indagini le rilevazioni e indagini eseguite per conto dell'organo responsabile; c. al termine dell'incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e cancellare i dati memorizzati elettronicamente. <p>3 Gli organi responsabili si accertano che gli organismi e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure organizzative per il trattamento di questi dati conformemente all'ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati⁸.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 5 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati</p> <p>1 Gli organi di rilevazione possono ricorrere per l'esecuzione delle rilevazioni a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.</p> <p>2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all'utilizzazione di dati con riferimento alle persone, gli organi di rilevazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico unicamente per l'esecuzione dell'incarico stesso; b. non abbinare la rilevazione eseguita per conto dell'organo di rilevazione ad altre rilevazioni; c. al termine dell'incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e cancellare i dati memorizzati elettronicamente. <p>3 Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l'elaborazione di questi dati conformemente all'ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa). Le disposizioni dell'OPDa si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche.</p>

<p>Art. 22 Dati pubblici</p> <p>1 Per adempiere i loro compiti statistici, i produttori di statistiche della Confederazione possono avvalersi dei dati pubblici, segnatamente attraverso l'estrazione automatizzata di contenuto da siti web di imprese.</p> <p>2 Le informazioni raccolte da fonti pubbliche devono essere definite nelle schede informative.</p> <p>3 La raccolta di dati pubblici è realizzata tenendo conto di eventuali pregiudizi arrecati alle imprese, come il sovraccarico del loro sito Internet.</p>	-
<p>Art. 23 Raccolta di dati aggregati</p> <p>Per il loro lavoro statistico, i produttori di statistiche della Confederazione possono acquisire e utilizzare anche informazioni aggregate ottenute da terzi, in particolare da persone giuridiche di diritto privato. Essi documentano la raccolta di dati aggregati nelle relative schede informative.</p>	-
<p>Art. 24 Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei produttori di statistiche della Confederazione</p> <p>1 Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l'esecuzione delle rilevazioni e delle indagini sono tenuti a trattare in maniera confidenziale i dati raccolti e rilevati.</p> <p>2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.</p> <p>3 L'obbligo di mantenimento del segreto e l'obbligo di vigilanza delle organizzazioni e degli istituti di sondaggio privati sono convenuti contrattualmente.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 7 Obbligo del segreto e dovere di diligenza</p> <p>1 Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l'esecuzione delle rilevazioni sono tenuti a trattare in maniera confidenziale i dati rilevati.</p> <p>2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.</p> <p>3 L'obbligo del segreto e il dovere di diligenza delle organizzazioni e degli istituti di sondaggio privati sono disciplinati contrattualmente.</p>
<p>Sezione 4 Preparazione e controllo della qualità dei dati raccolti</p>	
<p>Art. 25</p> <p>1 L'UST e gli altri organi responsabili completano, controllano e appurano i dati individuali raccolti.</p> <p>2 Essi possono utilizzare a tale scopo caratteristiche personali identificative, in particolare nome, cognome, numero AVS, ragione sociale e IDI.</p> <p>3 Per assicurare e migliorare a lungo termine la qualità dei dati, possono concedere alla fonte interessata l'accesso ai dati rilevati da fonti amministrative della Confederazione in forma strutturata e armonizzata. Non è consentito trasmettere alcuna informazione supplementare.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 8a Trattamento di dati individuali</p> <p>1 L'UST può utilizzare le necessarie caratteristiche personali identificative per completare, controllare e appurare i dati individuali rilevati.</p>
<p>Sezione 5 Pseudonimizzazione, anonimizzazione e distruzione</p>	

<p>Art. 26 Distruzione del materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone</p> <p>1 I produttori di statistiche della Confederazione distruggono il materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone (nome, cognome, impresa) quando non è più necessario per la registrazione, il completamento, il controllo e la preparazione dei dati ai sensi dell'articolo 25 nonché per l'elaborazione di lunghe serie temporali.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 11 Distruzione delle designazioni di persone e del materiale di rilevazione</p> <p>1 Gli organi di rilevazione distruggono le designazioni di persone e il materiale di rilevazione quando non sono più necessari per la registrazione, il completamento, il controllo e l'appurazione dei dati nonché per l'elaborazione di lunghe serie temporali.</p> <p>2 Le eccezioni sono indicate nell'allegato.</p>
<p>Art. 27 Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati appurati</p> <p>1 I produttori di statistiche della Confederazione trattano i dati individuali appurati ai sensi dell'articolo 25 in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i dati, sostituiscono le caratteristiche personali identificative, compreso il numero AVS, con un identificatore statistico non parlante. La pseudonimizzazione avviene in maniera automatizzata.</p> <p>2 Per la depseudonimizzazione bisogna esaminare caso per caso se la legislazione sulla protezione dei dati è rispettata.</p> <p>3 I produttori di statistiche della Confederazione anonimizzano i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la raccolta dei dati. Per le serie temporali molto lunghe, il termine è di 100 anni dopo la loro raccolta. Per anonimizzare i dati, i produttori di statistiche della Confederazione cancellano l'identificatore statistico e le caratteristiche personali identificative, compreso il numero AVS.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 8a⁹ Trattamento di dati individuali</p> <p>1 L'UST può utilizzare le necessarie caratteristiche personali identificative per completare, controllare e appurare i dati individuali rilevati.</p> <p>2 L'UST tratta i dati individuali appurati in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i dati, l'Ufficio sostituisce le informazioni personali identificative con un identificatore statistico non parlante.</p> <p>3 L'UST anonimizza i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la rilevazione. Per anonimizzare i dati, l'Ufficio cancella l'identificatore e le informazioni personali identificative.</p> <p>4 Per le statistiche volte a rilevare l'evoluzione in un lasso di tempo superiore a 30 anni, l'UST procede all'anonimizzazione dei dati individuali non appena lo scopo della statistica è raggiunto. Queste statistiche sono contraddistinte come tali nell'allegato.</p>
<p>Sezione 6 Collegamenti di dati</p>	

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).

<p>Art. 28 Definizione</p> <p>1 Per collegamento di dati s'intende la combinazione di dati provenienti da varie fonti, come rilevazioni, indagini, registri, dati amministrativi e dati di misura.</p> <p>2 Non sono considerati collegamenti ai sensi degli articoli 28-34 e seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il controllo incrociato dei dati con altre fonti nel quadro della loro preparazione ai sensi dell'articolo 25, compreso il trattamento di prova a tale scopo; b. il collegamento di dati aggregati da fonti differenti, segnatamente le statistiche di sintesi. 	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 41.012.1)</p> <p>Art. 13h Definizione</p> <p>Per collegamento di dati s'intende la combinazione di dati provenienti da varie fonti, come rilevazioni, registri, dati amministrativi e dati di misurazione.</p>
<p>Art. 29 Principi generali</p> <p>1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche nuove senza ricorrere a rilevazioni e indagini.</p> <p>2 Per l'adempimento dei suoi compiti statistici l'Ufficio federale di statistica può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).</p> <p>3 L'UST può effettuare collegamenti per creare prodotti statistici standard destinati principalmente a scopi di ricerca. Tali collegamenti sono ammessi in presenza di una domanda regolare da parte del settore della ricerca o di altri uffici.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 41.012.1)</p> <p>Art. 13i Principi</p> <p>1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche senza ricorrere a rilevazioni.</p> <p>2 I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici.</p>
<p>Art. 30 Condizioni</p> <p>1 I collegamenti di dati vengono effettuati solo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. se presentano l'idoneità e la qualità necessarie per i lavori statistici. b. se sono opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici. <p>2 I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell'UST tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell'UST; b. adottare sufficienti misure per la sicurezza e la protezione dei dati; c. rispettare i principi e gli standard statistici; d. emanare e attuare, prima della comunicazione dei dati, un regolamento sul trattamento dei dati; e. garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi, e f. non trasmettere i dati dell'UST ad altri Cantoni o Comuni senza il suo consenso scritto. <p>4 Il collegamento di dati per terzi è disciplinato nella sezione 9 (altre prestazioni di servizi di natura statistica).</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 13j Presupposti</p> <p>1 I dati sono collegati solo se presentano l'idoneità e la qualità necessarie per i lavori statistici.</p> <p>2 Per l'adempimento dei suoi compiti statistici l'UST può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).</p> <p>3 I fornitori di dati terzi che assegnano all'UST un mandato di collegamento di dati (art. 13k) devono dimostrare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la rilevazione e trasmissione dei dati all'UST, nonché il loro collegamento sono leciti; e b. i dati presentano la qualità statistica necessaria. <p>4 I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell'UST tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell'UST; b. non trasmettere i dati dell'UST senza il suo consenso scritto; c. garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi; d. emanare e attuare un regolamento sul trattamento dei dati;

	<p>e. adottare sufficienti misure per la sicurezza e la protezione dei dati;</p> <p>f. rispettare gli standard delle migliori prassi della statistica.</p>
<p>Art. 31 Comunicazioni di dati collegati</p> <p>Qualora la legge preveda la trasmissione di dati a servizi di ricerca e statistica della Confederazione nonché a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l'UST può trasmettere i dati collegati alle condizioni di cui all'articolo 38.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 13/ Trasmissione di dati collegati</p> <p>Qualora la legge preveda la trasmissione di dati a servizi di ricerca e statistica della Confederazione nonché a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l'UST può trasmettere i dati collegati alle condizioni di cui all'articolo 9.</p>
<p>Art. 32 Anonimizzazione e distruzione dei dati collegati (art. 14a LStat)</p> <p>1 Se dei dati collegati sono in via continuativa analizzati nel quadro di analisi statistiche concernenti un lungo periodo, possono essere conservati in forma pseudonimizzata una volta completato il loro uso statistico iniziale.</p> <p>2 I dati collegati devono essere anonimizzati non appena i dati fonte dell'ultima raccolta sono stati integrati nell'analisi. Se si tratta di dati degni di particolare protezione o se il collegamento dei dati permette di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, devono essere distrutti.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 13m Distruzione dei dati collegati</p> <p>1 Se contengono dati degni di particolare protezione o dal collegamento risultano le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, al termine dei lavori di elaborazione statistica i dati collegati devono essere distrutti.</p> <p>2 Gli altri dati collegati possono essere riutilizzati per lavori statistici.</p>
<p>Art. 33 Riproducibilità di progetti di ricerca</p> <p>1 Nel quadro di progetti di ricerca d'importanza nazionale per i quali servono dati degni di particolare protezione o che permettono di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, l'UST, su richiesta del committente, salvare separatamente i dati provenienti dalle diverse fonti, nonché la chiave utilizzata per creare l'identificatore specifico del progetto, al fine di poter garantire la riproducibilità del progetto distruggendo i dati collegati. I dati e la chiave devono essere conservati separatamente.</p> <p>2 Per qualsiasi riproduzione del collegamento è necessario presentare una richiesta all'UST.</p>	-
<p>Art. 34 Esecuzione</p> <p>Il Dipartimento federale dell'interno disciplina i dettagli relativi ai collegamenti di dati, in particolare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i requisiti posti ai servizi statistici cantonali e comunali, l'organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti nonché le condizioni e l'organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 14 Esecuzione</p> <p>Il Dipartimento federale dell'interno disciplina i dettagli relativi ai collegamenti di dati, in particolare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i requisiti posti ai servizi statistici cantonali e comunali, l'organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti nonché le condizioni e l'organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.</p>
<p>Sezione 7 Nuovi metodi di trattamento di dati a fini statistici</p>	

<p>Art. 35</p> <p>1 Per promuovere l'innovazione nell'adempimento dei suoi compiti statistici e di altri compiti per scopi impersonali, l'UST e gli altri produttori di statistica della Confederazione possono avvalersi di metodi, tecniche e pratiche relativi alla scienza dei dati e legati all'intelligenza artificiale, come l'apprendimento automatico.</p> <p>2 I produttori di statistiche della Confederazione si assicurano di rispettare in qualsiasi momento i requisiti imposti alla statistica pubblica in materia di protezione e sicurezza dei dati.</p>	-
<p>Sezione 8 Conservazione, protezione e sicurezza dei dati</p>	
<p>Art. 36 Conservazione dei dati</p> <p>I dati anonimizzati possono, in funzione dello spazio di archiviazione disponibile e nel rispetto del principio di proporzionalità, essere conservati senza restrizioni.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 13b Regolamento per il trattamento dei dati</p> <p>L'UST emana un regolamento concernente il trattamento interno dei dati del registro di campionamento.</p>
<p>Art. 37 Protezione e sicurezza dei dati</p> <p>In vista del trattamento di dati personali degni di particolare protezione così come nel quadro del registro di campionamento, il produttore di statistiche della Confederazione responsabile redige un regolamento sul trattamento che prevede misure supplementari in materia di protezione dei dati.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 3a Principi statistici e standard</p> <p>2 Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in particolare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati.</p>
<p>Sezione 9 Comunicazione di dati e altre prestazioni di servizi di natura statistica</p>	

<p>Art. 38 Comunicazioni di dati individuali provenienti dalla statistica federale (art. 19 cpv. 2, LStat)</p> <p>1 Gli organi responsabili possono mettere i dati individuali da loro raccolti in virtù di una base legale per adempiere i loro compiti statistici a disposizione di servizi statistici di organizzazioni internazionali, di privati e di altri servizi pubblici per la realizzazione di lavori statistici a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati comunicati non contengano alcuna designazione di persona (nome, cognome, numero AVS, impresa, IDI); b. il destinatario dei dati si impegni: <ul style="list-style-type: none"> 1. a non trasmettere i dati ricevuti a terzi senza l'autorizzazione dell'organo responsabile 2 e a distruggerli al termine del lavoro o, in casi giustificati, a restituirli all'UST o agli organi responsabili per la conservazione; e c. vengano prese le misure di sicurezza necessarie. <p>2 Per la trasmissione di dati individuali nel quadro dell'accordo del 26 ottobre 2004¹⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009¹¹; b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 557/2013¹². 	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 9 Trasmissione di dati singoli</p> <p>1 Gli organi di rilevazione possono mettere a disposizione di servizi privati e pubblici e dei servizi statistici di organizzazioni internazionali i dati individuali delle rilevazioni per lavori statistici, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati trasmessi non contengano più designazioni di persone; b. il destinatario si impegna a non comunicare a terzi i dati ricevuti e a restituirli all'organo di rilevazione oppure a distruggerli al termine dei lavori; e c. vengano prese le misure di sicurezza necessarie. <p>1bis Per la comunicazione di dati individuali nel quadro dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009; b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 831/2002; e c. la decisione 2004/452/CE. <p>2 Agli organi di rilevazione è consentito trasmettere ai servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni caratteristiche delle rilevazioni come dati individuali per lavori statistici, purché sia garantita la protezione dei dati e siano stati presi i necessari accordi contrattuali.</p>
<p>Art. 39 Pseudonimizzazione dei set di dati (art. 19 cpv. 1, LStat)</p> <p>L'UST può pseudonimizzare set di dati per altri produttori di statistiche o altre unità amministrative dell'Amministrazione federale se necessario per lavori o progetti statistici nel settore della scienza dei dati.</p>	<p>-</p>
<p>Art. 40 Collegamento di dati per terzi (art. 14a cpv. 1 e 19 cpv. 2 e 3 LStat)</p> <p>1 L'UST può effettuare collegamenti ai sensi degli articoli 28-34 . su mandato di terzi per scopi impersonali come la ricerca, la pianificazione e la statistica previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue risorse tecniche, organizzative e umane. Esso sostiene</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.2)</p> <p>Art. 13j Presupposti</p> <p>3 I fornitori di dati terzi che assegnano all'UST un mandato di collegamento di dati (art. 13k) devono dimostrare che:</p>

¹⁰ RS 0.431.026.81

¹¹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee, JO L 87 del 31 marzo 2009, pag. 164, modificato mediante: 32015 R 0759: Regolamento (CE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.05.2015, pag. 90).

¹² Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (JO L 164 del 18 giugno 2013, pag. 16).

<p>in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei Cantoni nonché quelli della ricerca di rilevanza nazionale.</p> <p>2 I fornitori di dati terzi che assegnano all'UST un mandato di collegamento di dati devono dimostrare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la raccolta e trasmissione dei dati all'UST, nonché il loro collegamento sono leciti; e b. i dati presentano la qualità statistica necessaria. <p>3 Nell'interesse dell'efficienza dei costi e dell'efficacia, l'UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti sono chiaramente definiti nel contratto di collegamento e di protezione dei dati.</p> <p>4 La creazione dello pseudo-identificatore specifico del progetto, che consente di collegare i dati provenienti da fonti diverse a livello di unità statistica, è riservata in ogni caso all'UST.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. la rilevazione e trasmissione dei dati all'UST, nonché il loro collegamento sono leciti; e b. i dati presentano la qualità statistica necessaria. <p>Art. 13k Collegamento di dati su mandato di terzi</p> <p>¹ L'UST effettua collegamenti su mandato di terzi per scopi impersonali, come la ricerca, la pianificazione e la statistica previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue possibilità tecniche, organizzative e di personale. L'Ufficio sostiene in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei Cantoni.</p> <p>² L'indennità è disciplinata nell'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.</p> <p>³ Nell'interesse dell'efficienza dei costi e del lavoro, l'UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti sono chiaramente definiti nel contratto di protezione dei dati.</p>
--	--

<p>Art. 41 Diffusione dei lavori e dei risultati statistici (art. 18 LStat)</p> <p>1 I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano le basi e i principali risultati statistici attraverso media adeguati come comunicati stampa, pubblicazioni, supporti di dati informatici e banche di dati leggibili a macchina. Nella misura del possibile essi gestiscono un servizio informazioni.</p> <p>2 L'Ufficio federale di statistica gestisce le infrastrutture necessarie per una politica di diffusione moderna e assicura che le informazioni siano reperibili in maniera centralizzata a livello di statistica federale. Gestisce in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una raccolta integrata e strutturata di dati statistici e di geodati; b. un sistema di diffusione online centralizzato che rende accessibili a vari gruppi di destinatari risultati statistici e metadati provenienti dalle banche dati collegate. <p>3 Può emanare raccomandazioni per la fornitura di dati che alimentano queste strutture.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.2)</p> <p>Art. 10 Pubblicazione dei risultati</p> <p>1 I risultati delle rilevazioni sono pubblicati o resi accessibili in modo da escludere l'identificazione delle persone, delle economie domestiche, delle imprese e degli stabilimenti interrogati.</p> <p>2 Le eccezioni sono indicate nell'allegato.</p>
<p>Art. 42 Open Government Data (art. 18 LStat, art. 10 cpv. 3 LMeCA)</p> <p>1 I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano i risultati statistici elencati nel portafoglio di cui all'articolo 9 conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del ... relativa alla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità¹³.</p> <p>2 I grafici e le tabelle di un set di dati pubblicato secondo le disposizioni del capoverso 1 non devono in aggiunta essere pubblicati sotto forma leggibile a macchina in un formato aperto.</p> <p>3 L'articolo 20 capoverso 1 LStat si applica anche ai risultati statistici pubblicati conformemente ai capoversi 1 e 2.</p>	<p>-</p>
<p>Art. 43 Altre prestazioni di servizi su richiesta (art. 18 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 3 LStat e art. 8 LOGA)</p> <p>1 I produttori di statistiche per la Confederazione, su richiesta e nei limiti delle loro risorse organizzative e di personale, diffondono pubblicazioni specifiche in una forma diversa da quella definita negli articoli 41 e 42.</p> <p>2 Essi realizzano, nella misura delle loro possibilità e su richiesta di clienti specifici, valutazioni dei loro dati raccolti a fini statistici. Le unità amministrative della Confederazione e corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla legge hanno la priorità rispetto a terzi.</p>	<p>-</p>

¹³ FF202x xxxx ou RU 202x xxxx

<p>3 L'UST può inoltre svolgere ricerche, analisi e fornire consulenze di una certa entità per scopi impersonali nel quadro di progetti di scienza dei dati per altri servizi federali o per terzi. Si tratta segnatamente delle prestazioni di servizi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. consulenza; b. accompagnamento metodologico; c. realizzazione di progetti di scienza dei dati; d. formazioni. 	
<p>Art. 44 Prestazioni legate ai registri pubblici</p> <p>1 L'UST offre, in funzione delle proprie risorse finanziarie e di personale, ad altre unità amministrative della Confederazione prestazioni di servizi collegate con la creazione e la gestione di registri pubblici.</p> <p>2 Le prestazioni di servizi che possono essere proposte sono riportate nel catalogo dei settori di prestazioni di servizi dell'UST.</p>	-
<p>Sezione 10 Emolumenti</p>	-
<p>Art. 45</p> <p>1 I servizi forniti ai sensi della sezione 9 possono esseri soggetti a remunerazione.</p> <p>2 Gli emolumenti sono determinati ai sensi dell'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione¹⁴.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.2)</p> <p>Art. 13k Collegamento di dati su mandato di terzi</p> <p>3 Nell'interesse dell'efficienza dei costi e del lavoro, l'UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti sono chiaramente definiti nel contratto di protezione dei dati.</p>
<p>Sezione 11 Registro di campionamento</p>	

¹⁴ RS 431.09

<p>Art. 46 Scopo</p> <p>Per l'esecuzione di rilevazioni campionarie presso le persone e le economie domestiche, l'UST tiene un registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche (registro).</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 13a Registro di campionamento</p> <p>¹ Per l'esecuzione di rilevazioni campionarie, l'UST tiene un registro di campionamento.</p>
<p>Art. 47 Contenuto</p> <p>¹ Il registro contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati dell'elenco di indirizzi di cui all'articolo 16 capoverso 3 LArRa; b. i dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera; <p>² Per dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cognome e nome/i o ragione sociale; b. indirizzo; c. numero o numeri di chiamata; d. lingua di corrispondenza, se il fornitore la specificata. <p>³ Per meglio definire determinati campioni e ridurre l'onere per le persone interrogate, i dati del registro di campionamento possono essere completati con altre fonti di dati dell'UST.</p>	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 13a Registro di campionamento</p> <p>² Il registro di campionamento contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati di cui all'articolo 16 capoverso 1 LArRa senza le designazioni di persone e gli indirizzi nonché i dati del Registro degli edifici e delle abitazioni; b. i dati dell'elenco di indirizzi di cui all'articolo 16 capoverso 3 LArRa; c. i dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera.
<p>Art. 48 Comunicazione dei dati del registro</p> <p>¹ La trasmissione del contenuto integrale del registro a terzi non è autorizzato.</p> <p>⁴ Determinati estratti dal registro possono essere trasmessi a terzi solo se sono necessari per effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le indagini che rientrano nel programma pluriennale della statistica federa; b. le indagini ordinate singolarmente dal Consiglio federale; c. i progetti di ricerca realizzati da unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹⁵ nonché da centri di ricerca federali e considerati d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat; d. i progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica e considerati progetti di ricerca d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat; e. i progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero. 	<p>Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 13c Trasmissione di campioni a terzi</p> <p>¹ Il contenuto del registro di campionamento non può essere trasmesso integralmente a terzi.</p> <p>² I dati su persone o su economie domestiche estratti dal registro di campionamento necessari all'indagine possono essere trasmessi solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le rilevazioni incluse nel programma pluriennale della statistica federale; b. le rilevazioni ordinate singolarmente dal Consiglio federale; c. i progetti di ricerca realizzati da unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione nonché da centri di ricerca federali e considerati d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat; d. i progetti di ricerca regolari finanziati dal Fondo nazionale svizzero e considerati progetti di ricerca d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat; e. i progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero.

¹⁵ RS 172.010.1

¹⁶ RS 172.010.1

⁵ I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale per indagini realizzate in stretta collaborazione con l'UST e:

- a. che rientrano nel programma pluriennale della statistica federale, o
- b. ordinate singolarmente dal Consiglio federale.

³ I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale per rilevazioni realizzate in stretta collaborazione con l'UST e:

- a. incluse nel programma pluriennale della statistica federale; o
- b. ordinate singolarmente dal Consiglio federale.

<p>Art. 49 Invio di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera</p> <p>1 I fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) forniscono all'UST i dati menzionati all'articolo 47 capoverso 2.</p> <p>2 L'UST può concordare con i fornitori che questi gli inviino direttamente la lingua di corrispondenza.</p> <p>3 I dati sugli utenti sono inviati all'UST una volta per trimestre, entro cinque giorni lavorativi dopo l'ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.</p> <p>4 I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta.</p> <p>5 L'UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali. L'UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia direttamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.</p> <p>6 Se i formati dei dati consegnati vengono modificati, i fornitori devono informare immediatamente l'UST.</p> <p>7 L'UST indennizza i fornitori per i costi effettivi di trasmissione dei dati, fino a un massimo di 2.000 franchi all'anno.</p>	<p style="text-align: center;">Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1)</p> <p>Art. 13e Invio dei dati sui clienti</p> <p>1 Il concessionario del servizio universale invia all'UST i dati sui clienti del servizio di localizzazione delle chiamate d'emergenza in forma invariata.</p> <p>2 L'UST può convenire con i fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) di farsi inviare direttamente la lingua per la corrispondenza.</p> <p>3 L'UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali.</p> <p>4 L'UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia direttamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.</p> <p>Art. 13^{f17} Scadenze e forma degli invii</p> <p>1 I dati sui clienti sono inviati all'UST quattro volte all'anno, entro cinque giorni lavorativi dopo l'ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.</p> <p>2 I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta.</p> <p>3 In caso di modifica del formato dei dati inviati al concessionario del servizio universale, i fornitori ne informano senza indugio l'UST.</p> <p>Art. 13g¹⁸ Indennizzo per gli invii di dati</p> <p>1 L'UST indennizza il concessionario del servizio universale per le spese effettive degli invii di dati, tuttavia con un importo non superiore a 8000 franchi all'anno.</p> <p>2 L'UST indennizza i fornitori per le spese effettive degli invii della lingua per la corrispondenza, tuttavia con un importo non superiore a 2000 franchi all'anno.</p>
<p>Capitolo 3 Disposizioni finali</p>	
<p>Art. 50 Abrogazione del diritto previgente</p> <p>L'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'organizzazione della statistica federale¹⁹ e l'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali²⁰ sono abrogate.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

¹⁹ RU 2006 2799, 2008 34631, 2022 568

²⁰ RU 2002 2067, 2008 315, 2009 3967, 2010 1647, 3875, 2011 4035, 4921, 2012 3133, 4651, 2013 5399, 2014 3629, 2015 431, 2016 3957, 2017 3459, 2018 775, 2019 4095, 2020 19, 2021 589, 657, 800, 2022 568, 698

Art. 51 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.	-
Art. 52 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il XX.	-